



Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001

Parte Speciale

Sezione

Reati contro l'industria e il commercio

Rev. 2.0 12/2021

ELENCO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
Rev 2.0	Ottobre 2021	Prima emissione	.

INDICE

1.1 Descrizione fattispecie di reato	4
1.2 Processi e attività sensibili	6
1.3 Principi di comportamento	6
1.4 Protocolli Specifici	7

1.1 Descrizione fattispecie di reato

La presente Sezione si riferisce ai delitti contro l'industria e il commercio previsti dalla Legge 23 Luglio 2009, n 99.

Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall'**art. 25-quinquiesdecies bis.1 del D.Lgs 231/2001**.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1.2 Processi e attività sensibili

I reati previsti dagli art. 25-bis.1 del D.Lgs 231/01 possono verificarsi nell'ambito dei processi ed attività di:

- Gestione del magazzino della farmacia
- Gestione dei rapporti con i clienti privati
- Gestione dei fornitori
- Attività di marketing
- Amministrazione finanza e controllo

Descrizione Reati	Processi interessati	Attività sensibili
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-ter c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.)	Selezione e gestione fornitori Gestione Farmacia Gestione magazzino Amministrazione finanza e controllo Acquisizione e gestione clienti privati (farmacie e istituzioni sanitarie)	Commercializzazione di specialità medicinali, prodotti parafarmaceutici, prodotti galenici, prodotti omeopatici, articoli sanitari, cosmetici, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali; Vendita o messa in circolazione di prodotti alimentari non genuini

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati. Inoltre, è possibile identificare le seguenti cariche/funzioni come ulteriori destinatarie delle disposizioni contenute in questa sezione: Direttore Generale, Responsabile della Direzione, Responsabile Qualità, Magazzinieri.

1.3 Principi di comportamento

Premesso che la Società fa espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, i reati presupposto di cui all'art. 25-quinquedecies del Decreto 231/01 vengono di seguito individuate le regole generali di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari del presente Modello 231, in ogni caso in cui siano coinvolti nelle Attività Sensibili. Inoltre, tutte le Attività Sensibili devono esercitarsi conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché alle Procedure organizzative aziendali ed alle prescrizioni a presidio dei rischi-reato indicate nel prossimo paragrafo.

La Società obbliga i Destinatari a:

- controllare la genuinità della merce acquistata e consegnata dai fornitori e quella consegnata ai clienti;
- controllare la corretta etichettatura dei prodotti;

rispettare i diritti di proprietà industriale altrui e di effettuare delle indagini delle anteriorità in casi dubbi.
comunicare con nota scritta all’OdV eventuali criticità rilevate

La Società vieta ai Destinatari di:

- tenere qualunque comportamento violento o intimidatorio nei confronti di potenziali concorrenti;
- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti della società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;
- di riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- di fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- di introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

1.4 Protocolli Specifici

Ad integrazione del Codice Etico e dei principi di comportamento sopra elencati sono stati adottati dalla Società alcuni protocolli specifici. I protocolli individuati siano essi formalizzati in apposite procedure aziendali o in norme, condotte, policy , etc. hanno lo scopo di fornire un maggiore dettaglio operativo alle funzioni aziendali che operano nei processi e attività a rischio di commissione dei reati ex. D.Lgs 231/2001.

Di seguito per ciascuna Attività sensibile si riporta l’elenco delle funzioni coinvolte, delle procedure e dei protocolli adottati e dei flussi informativi da inoltrare all’Organismo di Vigilanza:

Processo: Gestione fornitori

Attività: Gestione ordini e contratti.

Unità organizzativa/ Responsabile interno	Documenti/Procedure	Protocolli	Flussi Odv
Organo amministrativo/ Responsabile Amministrazione e Personale/ Segreteria/ Responsabili tecnici	PR ACQ Processi di approvvigionamento.	Inserimento della clausola di osservanza al Modello 231 e Codice Etico di Comportamento per i contratti stipulati con i fornitori di servizi e per fornitori di taluni beni. Procedura di Approvvigionamento / regolamento con specifico rimando alle modalità operative della gara ad invito.	Comunicazione eventuali non conformità rilevanti

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

P A R T E S P E C I A L E

--	--	--	--

Processo: Gestione Farmacia comunale

Attività: Gestione della Farmacia Comunale – rapporti con i clienti Privati - Attività marketing

Unità organizzativa/ Responsabile interno	Documenti/Procedure	Protocolli	Flussi Odv
Direttore Farmacia / Responsabile amministrazione e personale	Disciplinari tecnici Procedure operative	Formazione specifica personale Sistema di gestione dei controlli operativi	Elenco delle visite / Elenco eventuali non conformità

Processo: Gestione Farmacia comunale

Attività: Gestione del magazzino della Farmacia Comunale.

Unità organizzativa/ Responsabile interno	Documenti/Procedure	Protocolli	Flussi Odv
Direttore Farmacia / Responsabile amministrazione e personale /Magazzinieri	Disciplinari tecnici Procedure operative	Formazione specifica personale Sistema di gestione dei controlli operativi	Elenco delle visite / Elenco eventuali non conformità